

“ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA REGIONE CALABRIA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO”

Art. 1

Finalità.

1. Il presente accordo, in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, definisce le linee di indirizzo e le modalità di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di seguito denominato Istituto.
2. Le regioni Campania e Calabria assicurano, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, l'attività di coordinamento dell'Istituto con le strutture ed i servizi veterinari presenti sul territorio regionale.

Art. 2

Natura e funzioni.

1. L'Istituto è un ente tecnico-scientifico erogatore di servizi tecnologicamente avanzati ed opera nel rispetto della normativa vigente in tema di qualità di servizi.
2. L'Istituto è ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica. L'esercizio di attività commerciali di cui agli articoli 4 e 5 è finalizzato al raggiungimento dei fini aziendali nonché alla riduzione dei costi di gestione.
3. L'Istituto opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo alla Regione Campania, alla Regione Calabria ed alle aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico - scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

Art. 3

Compiti.

1. L'Istituto è tenuto, in via ordinaria, ad assicurare:
 - a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
 - b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
 - c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
 - d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
 - e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmaco - vigilanza veterinaria;
 - f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;
 - g) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

- h) l'esecuzione degli esami e alle analisi necessarie all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
- i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- j) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori dei paesi esteri;
- k) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
- l) l'effettuazione di ricerche di base finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e nutrizione secondo programmi e anche mediante convenzioni con università ed istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e di Enti pubblici e privati;
- m) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle regioni o dallo Stato, sentite le regioni interessate;
- n) la cooperazione tecnico - scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della salute;
- o) la elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
- p) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

2. Al fine di favorire il compito di raccordare le attività istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la Regione Campania, d'intesa con la Regione Calabria, convoca in un'apposita riunione il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre di ogni anno, per individuare le linee-guida per le attività di programmazione dell'esercizio successivo garantendo il raccordo coordinato, territoriale e tecnico-funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali

3. Per i compiti attinenti e correlati, le Regioni Campania e Calabria garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi piani sanitari regionali, la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agro-zootecniche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie .

Art. 4 *Produzioni.*

1. L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. La Regione Campania e la Regione Calabria, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'Istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

3. L'Istituto può associarsi ad altri istituti zooprofilattici sperimentali per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

4. La costituzione delle aziende speciali di cui al comma 3 è soggetta all'approvazione delle regioni Campania e Calabria.

5. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto.

Art. 5

Prestazioni nell'interesse di terzi.

1. L'Istituto può erogare prestazioni a richiesta ed utilità di soggetti privati, aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private. L'Istituto può altresì prestare consulenze e stipulare convenzioni per la fornitura di servizi continuativi.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente in subordine ai compiti istituzionali ed al loro completo assolvimento.

3. Su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, la Giunta della Regione Campania, di concerto con la Giunta della Regione Calabria, approva le tariffe con proprio provvedimento.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3 l'Istituto può applicare tariffe che tengano esclusivo conto dei costi effettivi.

Art. 6

Organizzazione.

1. L'Istituto ha sede legale e centrale a Portici, è organizzato in laboratori ed è articolato in strutture operative territoriali.

2. L'istituzione di nuove strutture operative territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione delle rispettive Giunte regionali.

3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabilite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 17, comma 3, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) nell'ambito dell'organizzazione devono essere garantiti l'integrazione ed il coordinamento tecnico funzionale secondo criteri di equilibrio dei servizi e di erogazione delle prestazioni tra la Regione Campania e la Regione Calabria;
- b) la rete delle strutture territoriali deve assicurare, secondo criteri di uniforme presenza sul territorio e secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale della Campania e della Calabria e lo stretto collegamento con le rispettive aziende unità sanitarie locali.

Art. 7

Organi.

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 8

Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute, due dalla Regione Campania e due dalla Regione Calabria, scelti tra esperti anche di organizzazione e programmazione in materia di sanità. Il consiglio di amministrazione è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Campania, che ne convoca la prima riunione. Le condizioni di incompatibilità all'incarico sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2. I membri del consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

- a) scioglimento del consiglio;
- b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina;
- d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
- e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale dell'Istituto, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, ne informa il Presidente della Giunta regionale della Campania ed il Presidente della Giunta regionale della Calabria.

4. Il Presidente della Giunta regionale della Campania, ove ricorrano i casi di cui al comma 2, lettere c) ed e), contesta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità e/o di decadenza all'interessato che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale della Campania decide in merito.

5. In caso di cessazione anticipata di un componente del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale della Campania provvede alla sua sostituzione, su designazione della Regione di competenza. I nuovi membri nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio, fino alla scadenza del mandato.

6. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere rinominati più di una volta.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato qualora ne facciano richiesta il Presidente della Giunta regionale della Campania congiuntamente al Presidente della Giunta regionale della Calabria.

8. Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità lorda annua pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto.

9. Al Presidente del consiglio di amministrazione compete una indennità pari al venti per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.

Art. 9

Compiti del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione all'atto del suo insediamento, elegge il presidente a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione, in particolare:
 - a) predispone lo statuto e lo trasmette per l'approvazione alle Regioni Campania e Calabria;
 - b) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;
 - c) definisce sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
 - d) adotta annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, predisposti dal direttore generale;
 - e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal direttore generale;
 - f) adotta il bilancio di esercizio, predisposto dal direttore generale
4. Gli atti di cui al comma 3, lettere b), d), e) ed f), sono trasmessi per l'approvazione alla Regione che esercita la funzione di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 22, comma 2.

Art. 10

Scioglimento del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto.
2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, con lo stesso provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, nomina un commissario ad acta.

Art. 11

Presidente del consiglio di amministrazione.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Campania e dalla Regione Calabria. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del collegio dei revisori

2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha eletto.
3. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 12
Direttore generale.

1. Il direttore generale è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Campania di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, secondo i criteri e le procedure di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
2. In mancanza di accordo, su richiesta del Presidente della Giunta della Regione Campania, alla nomina provvede il Ministro della salute.
3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario di cui all'articolo 14 e dal direttore amministrativo di cui all'articolo 15.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.
5. Il contratto del direttore generale è stipulato dal Presidente della Giunta della Regione Campania.
6. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario di cui all'articolo 14.
7. Nel casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi o dei principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale.
8. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 13
Compiti del direttore generale.

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:
 - a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto;
 - b) nomina il collegio dei revisori di cui all'articolo 16;
 - c) nomina il direttore sanitario di cui all'articolo 14 e il direttore amministrativo di cui all'articolo 15;
 - d) predispone annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;

- e) predisporre il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- g) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;
- i) predisporre il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- j) presenta al consiglio di amministrazione la relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 14

Direttore sanitario.

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico - sanitaria in Enti sanitari pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore sanitario è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.
3. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.
4. Il direttore sanitario fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 15

Direttore amministrativo.

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in Enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore amministrativo è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.
3. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.

4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 16

Collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori è nominato dal direttore generale dell'Istituto ed è composto 3 membri di cui uno designato dalla Regione Campania, uno dalla Regione Calabria, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il direttore generale convoca il collegio dei revisori per la prima seduta.

3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i componenti di designazione regionale. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione .

5. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale nonché il bilancio di esercizio, verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

6. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Art. 17

Statuto.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo il consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.

2. Lo statuto è approvato con atto della Regione Campania su conforme parere della Regione Calabria.

3. Entro il termine di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.

4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione Campania, di intesa con la Regione Calabria, nomina un commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Articolo 18
Ripartizione quote di finanziamento.

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:

- a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
- b) dalle Regioni e dalle aziende sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- c) dalle aziende sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
- d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali (e provinciali) di cui all'articolo 5.

2. Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:

- a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3;
- b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
- c) dai redditi del proprio patrimonio;
- d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
- e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
- f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.

3. Le quote percentuali della ripartizione dei contributi erogati dalla Regione Campania e dalla Regione Calabria cogerenti per quanto riguarda i finanziamenti di cui all'articolo 2 comma 2 della legge di ratifica sono stabilite in base ai criteri seguenti:

consistenza del patrimonio zootecnico	50%
consistenza della popolazione residente	20%
numero dei laboratori periferici	15%
estensione della superficie territoriale	15%

Art. 19
Personale.

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.

2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, salvo diverse disposizioni applicabili al personale addetto alla ricerca.

Art. 20

Gestione contabile e patrimoniale.

1. L'Istituto adotta le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo.

Art. 21

Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà al momento della data di entrata in vigore del presente accordo e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione od altro titolo.

2. In caso di cessazione dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 22

Controllo.

1. La Regione esercita la funzione di vigilanza e controllo sugli atti dell'Istituto e può disporre ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.

2. Tale funzione è assolta, alternativamente, per un periodo di cinque anni, dalla Regione di cui non è espressione il presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 23

Contenuto ed esercizio del controllo.

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti all'approvazione della Regione Campania previo conforme parere espresso dalla Regione Calabria, nei termini previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 270/1993.

2. Sono sottoposti all'approvazione della Regione di cui all'articolo 22, comma 2:

- a) il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attività;
- b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
- c) il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b);
- d) il piano annuale di attività;
- e) la deliberazione di programmi di spesa pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

3. Gli atti di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi alla Giunta della Regione Campania e alla Giunta della Regione Calabria. La Regione che non esercita il controllo ai sensi dell'articolo 22, entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto può prospettare osservazioni o rilievi alla Regione che esercita il controllo, ai fini della relativa decisione.

4. La Regione che esercita il controllo, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione, comunica all'Istituto l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero il diniego della stessa con atto motivato.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso per non più di una volta se, prima della scadenza, la Regione che esercita il controllo chiede all'Istituto elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine per l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero per il diniego della stessa, decorre dalla data di ricezione degli elementi integrativi di giudizio richiesti.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto invia mensilmente ai Presidenti delle regioni Campania e Calabria gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.

Articolo 24

Norme finali e transitorie.

1. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 8 è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente accordo continuano ad espletare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Istituto.

2. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo sono adottati tutti gli atti necessari per l'avvio, nell'esercizio successivo, della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, informata ai principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.

Luogo

Data

Il Presidente
della Regione

Il Presidente
della Regione